

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19.07.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. n° 241/90 e ss.mm.ii.,
- VISTA la L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n° 148/12 del 05.01.2012, con la quale la Società Acquaenna S.p.c.A. ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione del comune di Piazza Armerina sito in C.da Santa Croce, riservandosi di trasmettere successivamente la necessaria documentazione;
- VISTA la nota prot. n° 28737 del 18.06.2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di poter procedere all'istruttoria tecnica, ha sollecitato la Società Acquaenna a trasmettere la documentazione tecnica necessaria per poter avviare l'iter istruttorio;
- VISTA la nota prot. n° 1527/UT/GI/12 del 28.06.2012, con la quale la Società Acquaenna, in ordine al prosieguo o meno dell'iter autorizzatorio, ha





sottoposto alla valutazione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la nota prot. n.3263 del 24.06.98 del Comune di Piazza Armerina, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTA la nota prot. n°. 45798 del 12.10.2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha comunicato alla Società Acquaenna S.c.p.A. che, considerato che l'impianto di depurazione di Piazza Armerina, sito in C.da Santa Croce, fa parte del S.I.I., ai sensi della L.R. n°19 del 16.12.2008 con decorrenza 01.01.2010, il rilascio delle autorizzazione allo scarico dell'impianto risulta di competenza dello stesso Dipartimento;

VISTA la nota prot. n.3049/UT/GI/12 del 26/11/2012, con la quale la Società Acquaenna S.c.p.A. ha parzialmente riscontrato la richiesta di documentazione formulata da questo Dipartimento, trasmettendo la documentazione nel seguito elencata:

- scheda tecnica;
- relazione tecnica impianto;
- corografia;
- planimetria generale: ubicazione impianto di depurazione, collettori fognari afferenti, collettore emissario e punto di scarico;
- planimetria generale;
- schema dei flussi;
- n° 9 analisi in autocontrollo relative al periodo marzo 2011 - marzo 2012;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa non risulta sufficiente ad effettuare l'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO altresì che dalla documentazione trasmessa si è rilevato il mancato rispetto del vincolo di inedificabilità assoluta, previsto dall'art. 46 della L.R. n. 27/86;

VISTA la nota prot. n° 12948 del 02.04.2013, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha inviato alla Società Acquaenna S.p.c.A, con raccomandata a/r, preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Società Acquaenna S.c.p.A., entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, non ha trasmesso la specifica documentazione utile al superamento dei motivi ostativi che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta di autorizzazione allo scarico;

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n°20926 del 24.05.2013, con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha espresso parere non favorevole al rilascio alla Società Acquaenna S.c.p.A. dell'autorizzazione allo scarico del refluo proveniente dall'impianto di depurazione di Piazza Amerina, sito in C.da Santa Croce;

RITENUTO che occorre procedere al diniego dell'autorizzazione richiesta;



a termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 della L. n° 241/90, ss.mm.ii. e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°10/91 ss.mm.ii., si dispone il diniego dell'autorizzazione allo scarico, richiesta dalla Società Acquaenna S.c.p.A., Soggetto Gestore del S.I.I. della provincia di Enna, per l'impianto di depurazione del Comune di Piazza Armerina (EN), sito in C.da Santa Croce, per carenza documentale.

ART. 2

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

28 MAG. 2013

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE RESP. DELL'U.O.3
(Ing. *Girolamo Campanella*)

IL DIRIGENTE RESP. DEL SERVIZIO 1
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE

(*Dott. Marco Lupo*)